



ORDINANZA ex artt. 244, 250 e 253
Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii.

Prot. Gen. n. 32433 del 29/4/2011

ORDINANZA n. 2 - AMB/2011

Oggetto: ARCO VALLATO S.R.L. Via degli Abeti n. 312, 61122 - PESARO (PU); ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L. Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU); IMMOBILIARE CIEMME S.N.C. DI CAMPANELLI & C. Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU); CARNIA S.R.L. Via Carnia n. 3, 61122 - PESARO (PU); EDILGRUPPO S.R.L. Viale XX Settembre n. 80, 61032 - FANO (PU); SOCIETA' CARLONI & ALESSANDRONI S.R.L. Via Osimi n. 6, 61023 - MACERATA FELTRIA (PU); COMUNE DI PESARO, Piazza del Popolo n. 1, 61121 - PESARO (PU) - Ordinanza motivata a provvedere ai sensi del Titolo V (bonifica di siti contaminati) con contestuale prosecuzione delle procedure operative ed amministrative di cui all'art 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Area ex Amga corrente in Via Morosini/Via Del Lazzaretto/Via Dell'Acquedotto in 61121 Pesaro (PU).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

VISTI

- gli artt. 2, 5, 9, 10, 32, 41, 42, 97, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 19, 24 e 50 ex D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. Marche n. 24 del 12 ottobre 2009 e ss.mm.ii.;

PREMESSO IN FATTO

1. - in data 7 aprile 2010, in seguito a numerose segnalazioni indirizzate da cittadini residenti nel circondario delle Vie Morosini, Del Lazzaretto e del Monaco site nella città di Pesaro, e riguardanti manifestazioni odorigene fastidiose e nauseanti, Ufficiali ed Agenti appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (ex N.O.E.) procedevano all'immediato sequestro dell'area e del cantiere denominato ex A.M.G.A., comparto edificatorio P.N. 5.6 "Centro Direzionale Benelli";



2. - presso il sito *de quo* interveniva, unitamente ai militari del Nucleo Ecologico dei carabinieri (N.O:E.), lo stesso personale dell' A.R.P.A.M. Provinciale di Pesaro – Urbino dell'A.R.P.A. Marche, il quale, dopo opportuni campionamenti effettuati nella stessa giornata del 7 aprile e nei giorni immediatamente successivi, accertava livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione;
3. - con nota del 16 aprile 2010, avente ad oggetto: “Comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, la Società Carnia S.r.L. mediante notificazione, ai sensi dell'articolo 245 del medesimo decreto, comunicava l'avvio delle procedure per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (attivabili su iniziativa degli interessati non responsabili), congiuntamente al conferimento dell'incarico all'effettuazione delle stesse operazioni, alla Società Petroltecnica S.p.A. di Cerasolo Ausa di Coriano (RN);
4. - mediante comunicazione del 19 aprile 2010, l'A.R.P.A.M. di Pesaro con nota avente ad oggetto: “Area ex AMGA – Via Morosini/Via del Lazzaretto – Pesaro – comunicazione ex art. 244 del Decreto Legislativo 152/06 in ordine al superamento dei limiti della CSC per il Benzene” comunicava l'esito parziale delle analisi su uno dei campioni prelevati in occasione del sopralluogo congiunto N.O.E. – ARPAM del 7 aprile 2010, sostanziandosi così in comunicazione formale agli Enti competenti in base all'articolo 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per avere accertato che i livelli di contaminazione sono risultati superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione;
5. - mediante relazione ARPAM datata 12 maggio 2010 (ns. prot. 34602 del 21.05.2010) ed avente ad oggetto: “sopralluogo presso il comparto edificatorio P.N.56 centro direzionale Benelli sito in Pesaro, in Via Morosini – trasmissione degli esiti analitici riferiti ai campioni prelevati in data 7.4.2010” si metteva in evidenza quanto segue: “ i terreni risultano avere livelli di concentrazione di inquinanti (in particolare idrocarburi aromatici volatili e idrocarburi policiclici aromatici) molto superiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 della parte quarta, colonna A (siti ad uso verde pubblico/residenziale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
6. - mediante relazione ARPAM , datata 8 luglio 2010 (ns. prot. 49177 del 21.07.2010) ed avente ad oggetto: “sopralluogo presso il comparto edificatorio P.N. 56 Centro Direzionale Benelli sito in Pesaro, in Via Morosini – trasmissione degli esiti analitici riferiti ai campioni di acque prelevati in data 27.04.2010 e 10.05.2010 oltre a due campioni prelevati nelle adiacenze del sito in data 29.04.2010”, si metteva in evidenza quanto segue: “1. i pozzi già presente in cantiere, campionati il 27 aprile, mostrano una forte contaminazione, soprattutto nel P1, da sostanze ascrivibili alla contaminazione rilevata nei terreni del sito di Via Morosini. In particolare BTEX, Trimetilbenzeni e idrocarburi sono specie chimiche compatibili con l'attività pregressa di distillazione del carbon fossile, esercitata nell'area ex – AMGA.”;
7. - la Provincia di Pesaro – Urbino, in ottemperanza all'articolo 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili dell'avvenuta contaminazione) del Decreto



Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sentito il Comune di Pesaro, si attivava per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica mediante un'azione complessiva di carattere amministrativo e tecnico – operativo;

8. - in esito della citata indagine la Provincia di Pesaro - Urbino con Determinazione n. 2972 del 9/11/2010 avente ad oggetto, individuava i responsabili dell'avvenuta contaminazione nelle società comproprietarie del comparto immobiliare in oggetto quali la Arco Vallato s.r.l., Adriatica Costruzioni s.r.l., Immobiliare Ciemme s.n.c. di Campanelli & c., Carnia s.r.l., Edilgruppo s.r.l. e, unicamente quale mera appaltatrice delle citate committenti-proprietarie, la Società Carloni & Alessandroni S.r.l. con sede in Macerata Feltria (PU); nel Comune di Pesaro in veste di Ente precedentemente proprietario ed utilizzatore del sito storicamente oggetto di precedenti operazioni di permuta e, quindi, di ente responsabile in solido inadempiente nei confronti degli acquirenti il sito, asseverata la mancata completezza di quell'informazione e/o adeguata pubblicizzazione riguardante la sorgente di potenziale d'inquinamento;
9. - con missiva raccomandata AR del 2.2.2011, prot. comunale n. 7098/2011 (rif.to prat. n. 35199/2010) il Comune di Pesaro, invitava le società *ut supra* citate, affinché procedessero alla realizzazione delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione redatto da Petroltecnica S.p.a., soggetto incaricato dalle dette aziende per procedere alle operazioni necessarie *ex lege*, Piano approvato in seno alla C.D.S. del 27.9.2010;
10. - con missiva del 17.2.2011, giunta il 23.2.2011 ed assunta al protocollo provinciale col n. 18039 dell'8.3.2011, le dette società, denegando le responsabilità loro addebitate con la menzionata Determinazione Dirigenziale del novembre 2010, avanzavano l'ipotesi di potersi comunque attivare per le operazioni di caratterizzazione non appena il Comune avesse comunicato di parteciparvi per la propria quota;
11. - sempre nella medesima missiva, le dette società davano conto di aver provveduto ad indagini per il tramite di strumentazione c.d. georadar, al fine di verificare l'attendibilità delle planimetrie della Fabbrica del Gas risalenti al 1914 ed al 1940 e che, in esito alle predette, veniva riscontrata la presenza di altri manufatti potenzialmente contenenti sostanze nocive così come quelle di cui alle prime vasche di depurazione rinvenute lo scorso anno 2010, nonchè, la presenza di tubazioni metalliche collegante i forni alle dette vasche;
12. - altresì, la detta missiva intendeva qualificare detta missiva come notifica ex art. 245 D.Lgs. 152/2006;
13. - seguiva, in data 7.3.2011, nuova missiva delle ditte *de quibus*, con la quale, facendo seguito a quanto in precedenza dalle stesse già significato, specificavano la volontà di agire in rivalsa verso il soggetto dalle stesse identificato come "inquinatore storico", nonché, che preliminarmente all'inizio delle operazioni di caratterizzazione, alla luce dei risultati ottenuti a mezzo di georadar, nelle zone interessate dal rinvenimento di nuove e diverse vasche, si proceda ad indagini conoscitive mediante escavazioni;



14. nella detta missiva, le ditte proseguivano contestando nuovamente la correttezza delle indagini svolte dalla Provincia di Pesaro Urbino, eccependone presunte lacunosità, imprecisione e parzialità;
15. con missive racc.te AR recanti protocollo provinciale n. 16598 del 3.3.2011, l'Ente comunicava ai soggetti interessati, l'avvio del procedimento finalizzato all'emanazione della presente Ordinanza, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 152/2006;
16. le missive giungevano ai rispettivi destinatari in data 15 marzo 2011;
17. successivamente, con missiva trasmessa via posta elettronica il 28.3.2011, la ditta Petroltecnica, per conto delle committenti società (individuate come responsabili) comunicava l'inizio delle attività di indagine dirette presso il sottocomparto 1 del sito, a partire dal 7.4.2011, per la "messa in luce" di tratti delle infrastrutture interraste individuate con la tecnica del georadar, ed una loro eventuale video-ispezione;
18. con missiva trasmessa via fax il 1°.4.2011, ed assunta al protocollo provinciale col n. 30283 del 20.4.2011, la ditta Petroltecnica comunicava, altresì, il cronoprogramma delle attività di indagine di caratterizzazione previste nel Piano di Caratterizzazione (Rapporto Petroltecnica S.p.a B3-3597/10.01 del 6 agosto 2010) approvato in sede di conferenza dei Servizi del 27.9.2010;
19. ad oggi, decorsi oltre 30 giorni dal ricevimento delle missive di avvio del presente procedimento, da parte di alcuno degli interessati (a diverso titolo), non è mai pervenuta presso il Servizio in intestazione alcuna comunicazione e/o documentazione dal significativo apporto conoscitivo o contenutistico tale per cui potesse comportare un'eventuale rivalutazione e rivisitazione degli esiti cui si giungeva nel novembre 2010 ovvero si contestasse la volontà della scrivente P.A. di procedere all'emanazione del qui presente provvedimento;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - il disposto degli artt. 41, 42 e 97 Cost.;
2. - il disposto degli artt. 12 C.c. (c.d. "Preleggi"); degli artt. 832, 840, 922, 2043, 2050, 2051, 2055, 2727, 2748 C.c. e dell'art. 40 C.p.;
3. - il Trattato Unico dell'Unione Europea e, nella fattispecie, il Titolo XIX (*ex* Titolo XVI) "AMBIENTE", art. 174 (*ex* art.130-R) secondo il quale la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;
4. - la politica della Comunità in materia ambientale che, sempre sulla base del suddetto Trattato, mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità; essa è difatti fondata sui principi della precauzione e



dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio *"chi inquina paga"* ed in tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo;

5. - la politica in materia ambientale della Comunità Europea che, altresì, tiene conto: a) dei dati scientifici e tecnici disponibili; b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità; c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; d) dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni;
6. - le Conclusioni della Avvocatura Generale Corte U.E. del 22 ottobre 2009 (punti nn. 128 e 129 e di cui alla Causa C-378/08 Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA contro Ministero dello Sviluppo Economico; Cause riunite C-379/08 e C-380/08 Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA contro Ministero dello Sviluppo Economico, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in merito alla Direttiva 2004/35/Ce – Sito di interesse nazionale di Priolo – Responsabilità per la riparazione di danni ambientali – Principio *"chi inquina paga"* – Misure per l'eliminazione di danni ambientali – Misure supplementari disposte d'autorità – Affidamento di appalti pubblici), in base alle quali il presente intervento si armonizza con il disposto di cui all'art. 97 della Costituzione, ossia, è conforme ai generali principi e criteri dell'Ordinamento Costituzionale e Giuridico, quali quelli di:
 - a) *buona andamento*: recante l'obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine dell'efficacia, efficienza, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi dei singoli;
 - b) *ragionevolezza*: mediante il quale l'attività svolta si è informata al più elevato canone della razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali, in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa Pubblica Amministrazione;
 - c) *imparzialità*: secondo il quale, le indagini effettuate non si sono esaurite nella sola e formale equidistanza tra più soggetti pubblici e privati che sono stati attinti dalla condotta amministrativa ma, si sono sostanziate in un progressivo processo di astrazione tale da far prevalere l'interesse pubblico dopo una attenta ponderazione e bilanciamento delle situazioni giuridiche in essere;
 - d) *prevenzione*: intesa come azione diretta ad impedire il verificarsi di potenziali danni all'ecosistema ed agli organismi che lo popolano, sia dal punto di vista economico, che da quello delle possibili azioni di bonifica e ripristino;



- e) *chi inquina paga*: in base al quale chi causa danni all'ambiente è tenuto al risarcimento degli stessi in favore della collettività, in forma specifica o per equivalente;
7. - il Legislatore, all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, ha introdotto una pluralità di obblighi a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento, prevedendo, in particolare, che: *"al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione . . ."* (comma 1°); che *"il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. . ."* e *"provvede al ripristino delle zone contaminate"* (comma 2°);
 8. - il Legislatore, all'art. 244 del D.Lgs. 152/2006, relativo al potere di ordinanza, ha previsto che la P.A. *"dopo avere svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento"* dei livelli di contaminazione, *"diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo"* (comma 2°); tale ordinanza *"è comunque notificata anche al proprietario del sito"* (comma 3°), ai sensi e per gli effetti dell'art. 253.
 9. - inoltre, sempre nel medesimo articolo si prevede che (comma 4°) che *"se il responsabile non sia individuabile o non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari . . . sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'art. 250"*;
 10. - il Legislatore, all'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, ha previsto che *"le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili"*; ed inoltre, *"fatti salvi gli obblighi della potenziale contaminazione"*, che il proprietario che rilevi il superamento o il pericolo di superamento della concentrazione soglia di contaminazione, deve *"attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242"*;
 11. - il Legislatore, all'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, che *"qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione"*;
 12. - il Legislatore, all'art. 253 del D.Lgs. 152/2006, ha previsto che gli interventi costituiscano onere reale sui siti contaminati, qualora effettuati di ufficio dall'autorità competente (comma 1°), e che le spese sostenute per gli interventi siano *"assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime"* (comma 2°); al comma 3° prevedendo che *"il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito del*



provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità".

13. - alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento è avvenuta per condotte non solamente attive ma anche omissive, avendo preso in considerazione elementi di fatto dai quali si sono tratti precisi e concordanti riscontri che hanno indotto a ritenere, secondo l'ormai consolidata regola di diritto in materia di nesso di causalità, applicabile alle fattispecie identiche alla presente, del "*più probabile che non*", come si sia verificato l'inquinamento e ad opera di chi;
14. peraltro, la correttezza di siffatto iter logico-giuridico di attribuzione delle varie responsabilità, così come identificate, è conforme a quanto precisato ai punti 128 e 129 di cui alle già richiamate Conclusioni della Avvocatura Generale Corte U.E. del 22 ottobre 2009, ossia, che "*Un'eventuale responsabilità del soggetto autore del danno, svincolata dal requisito della colpevolezza ... perseguirebbe il medesimo orientamento di protezione ambientale e sarebbe conforme a tale direttiva. Infatti, quest'ultima, là dove presuppone il dolo o la colpa, introduce una restrizione al principio «chi inquina paga». Gli Stati membri devono avere la facoltà di rinunciare a tale restrizione adottando misure più severe. Infatti, dal punto di vista pratico, una responsabilità svincolata dalla colpevolezza determina in sostanza l'insorgere, in capo ai soggetti coinvolti, di più rigorosi obblighi di diligenza nei confronti dell'ambiente. Ciò vale non soltanto per i modelli di responsabilità previsti dalla direttiva, ma anche per eventuali regimi di responsabilità sussidiari adottati dagli Stati membri. 129. Dalle considerazioni sopra esposte consegue, relativamente alla terza questione nella causa C-378/08, che la direttiva sulla responsabilità ambientale (Dir. 2004/35/CE) non osta a norme che prevedano una responsabilità per danni all'ambiente svincolata dall'esistenza di un dolo o di una colpa.*"
15. - in ordine a ciò, l'azione dell'amministrazione pubblica tesa all'individuazione del responsabile dell'inquinamento e sancita all'articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si è configurata come sistema d'indagine complesso il quale, nella materia di che trattasi, ha previsto che per il proprietario, presunto incolpevole, si innescasse un doveroso accertamento non solo delle eventuali responsabilità, bensì delle eventuali corresponsabilità che ne hanno caratterizzato il comportamento avendo dimostrato, a livello istruttorio, che la figura del proprietario incolpevole possa essere preservata dall'azione coercitiva-impositiva della P.A. solo qualora si riconosca che l'incolpevolezza del proprietario stesso poggia sulla totale assenza di comportamenti imperiti, imprudenti,



- negligenti e non conformi al canone del "*buon padre di famiglia*" e del c.d. "*homo eiusdem professionis et condicionis*";
16. - nell'ambito dell'evento di cui trattasi e nel contesto della cornice normativa rappresentata dal D.Lgs. 152/2006, la Provincia di Pesaro Urbino ha adeguatamente motivato e documentato l'evento di danno alle matrici ambientali e del vincolo/rapporto tra il bene giuridico danneggiato ed i soggetti coinvolti a diverso titolo di ragione e di legge, ossia, dall'esame del compendio investigativo, è emersa con chiarezza la responsabilità degli attuali proprietari dell'area e dei soggetti che ivi operavano per conto dei primi, nonché, della precedente proprietà individuata nel Comune di Pesaro;
 17. - riguardo a quanto sopra e **con riferimento alle predette società**, unanime e consolidata giurisprudenza ha statuito che ai fini della responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. (quali quelle *de quibus*) costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali siano qualificate dalla legge di p.s. o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza; pertanto, di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma;
 18. - altresì, è stato chiarito, con riferimento a casi analoghi che, il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se la esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla;
 19. - nell'ambito di operazioni di compravendita aventi a oggetto siti a rischio ambientale (anche solo potenziale), è circostanza ovvia, notoria ed attendibile che, da una parte l'acquirente abbia e debba avere interesse ad escludere o limitare l'assunzione di rischi, qualunque natura e/o tipologia essi possano rivestire, mentre, dall'altra, il venditore, è altrettanto ovvio, notorio ed attendibile che abbia interesse ad escludere o limitare possibili rivalse dell'acquirente nei suoi confronti al verificarsi di eventuali "vizi" del bene ceduto cui sia ricollegabile una sua c.d. responsabilità ambientale;
 20. - l'equilibrio tra questi contrapposti interessi viene normalmente temperato in sede precontrattuale o contrattuale mediante il ricorso a strumenti di varia natura, come, ad esempio, la c.d. "*due diligence*" od i patti di manleva ed il rilascio di garanzie finanziarie pro acquirente;



21. - tanto è vero, ragionevole, attendibile, esigibile ed attuale che, quanto ad una porzione dell'intero comparto ex Amga, non affatto interessato dall'evento contaminante di che trattasi, la ditta GERBE S.R.L. corrente in Pesaro, che ha poi proceduto all'acquisto della porzione di area interessata dalla presenza dei resti dei cc.dd. gasometri, agli atti del procedimento amministrativo della Provincia PU censurato innanzi al TAR Marche e per il quale si è in attesa della discussione del merito, nell'anno 2008, preventivamente all'inizio delle opere di escavazione, incaricava una ditta specializzata, la TESECO S.p.a., affinché procedesse alle operazioni di c.d. *“Due Diligence Ambientale”*;
22. - nel documento formato da tale azienda, acquisito in fase di investigazioni da parte dell'Ente Provinciale, si evincono le ragioni per le quali tale indagine sia stata commissionata e predisposta preliminarmente all'inizio delle operazioni di escavazione e sbancamento: *“Considerata la tipologia dei processi produttivi svolti sul sito (distillazione/gassificazione/ del carbon fossile, raffreddamento e depurazione fisica del gas) è ipotizzabile la gestione in passato nell'area di rifiuti e materiali caratterizzati dalla presenza di polveri di carbone, catrame, naftalina ed olii leggeri, stoccati normalmente in vasche ubicate in prossimità dei forni.”*;
23. - altresì, sempre dall'agile lettura del detto documento, si evince che tale indagine avesse lo scopo di verificare *“lo stato delle matrici ambientali dell'area in esame, mediante l'analisi di campioni prelevati da suolo, sottosuolo ed acque (anche sotterranee), prelevati con saggi, sondaggi e piezometri in modo che, in caso di contaminazione, si riesca a dare una valutazione economica delle passività ambientali delle aree oggetto di indagine.”*;
24. - d'altronde, la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisca elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate ovvero dell'omissione assoluta delle stesse;
25. - ad oggi, tutte le ditte proprietarie e non, coinvolte quindi a diverso titolo, non hanno fornito alcuna prova in tale senso;
26. - **per quanto concerne il Comune di Pesaro**, precedente proprietario dell'area di che trattasi, non esiste un principio generale che giustifichi l'esonero della P.A. dalla soggezione al precetto di cui all'art. 2050 c.c. che, pertanto, è applicabile quando non sia incompatibile



- con la eventuale normativa disciplinante l'attività di un singolo ente pubblico nei confronti dei terzi in materia di responsabilità aquiliana;
27. - allo stesso modo, la norma dell'art. 2050 c.c. adotta espressioni di carattere talmente omnicomprensivo da non consentire di escluderne l'applicabilità ad Enti Pubblici e, di conseguenza, la natura non utilitaristica della attività svolta, come è il caso dell'attività senza fini di lucro svolta da un ente pubblico, di per sè non esclude la tutela aquiliana dei terzi eventualmente danneggiati;
 28. - difatti, non viola il principio di insindacabilità dell'operato della Pubblica Amministrazione, derivante dai poteri discrezionali della medesima, l'indagine tesa a valutare, ai fini del giudizio di pericolosità ex art. 2050 c.c., il rispetto e l'osservanza delle regole di natura tecnica, cui l'amministrazione medesima è tenuta a uniformarsi;
 29. - la posizione di garanzia quale Ente Pubblico e gli obblighi pubblicistici discendenti dall'Ordinamento Costituzionale e Giuridico, quali l'art. 97 Cost., imponevano ben altro tipo di condotta da parte del Comune di Pesaro;
 30. - l'imputazione di responsabilità in capo al Comune di Pesaro si iscrive, dunque, nel novero della c.d. "*responsabilità da contatto sociale qualificato*";
 31. - la ricostruzione della responsabilità da contatto prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (costitutivo dell'illecito aquiliano nella tesi sostenuta dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 500/99): la colpa della P.A. è *in re ipsa*, non ha bisogno di ulteriore prova e l'inadempimento diventa fondamento unico ed unitario della responsabilità;
 32. - in questa prospettiva sarà la P.A. a dover dimostrare di aver agito senza colpa: con riguardo alla prova della colpevolezza della P.A., la giurisprudenza in tema di c.d. responsabilità da contatto sociale qualificato, ha giustificato l'affermazione della presunzione relativa di colpa e l'ascrizione all'Amministrazione dell'onere di dimostrare la propria incolpevolezza, reputando che, le condivisibili esigenze di semplificazione probatoria possono essere soddisfatte restando all'interno dei confini dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana, che rivelano coerenza della struttura e delle regole di accertamento dell'illecito extracontrattuale con i caratteri oggettivi della lesione di interessi legittimi e con le connesse esigenze di tutela, utilizzando, per la verifica dell'elemento soggettivo, le presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 C.C.;
 33. - funge, di certo, da naturale corollario alla responsabilità da contatto sociale qualificato, infatti, il principio dell'affidamento nell'osservanza delle prescrizioni cautelari, principio questo, espressione di quella legittima aspettativa, giuridicamente tutelata, all'osservanza di regole cautelari di condotta nell'ambito di svariati settori e, in particolar modo, in quelli in cui possono più facilmente emergere fonti di pericolo e rischi, in grado di arrecare pregiudizio a beni o interessi giuridicamente rilevanti;
 34. - l'affidamento è, dunque, un aspetto relativo all'osservanza di regole cautelari di condotta su quelle attività connotate da rischi latenti, onde per cui i soggetti operanti in specifici



- settori e ricoprenti determinati ruoli, rivestono anche posizioni di garanzia; con esse, in sostanza, si vigila sull'insorgenza di fonti di pericolo per proteggere, in tal modo, beni ed interessi giuridici rilevanti, e tanto se l'obbligo protettivo deriva da un contratto, ed i soggetti sono parti di un regolamento negoziale, quanto se tale obbligo è imposto dalla legge e coinvolge anche soggetti terzi;
35. - nell'ambito di una configurazione strumentale e procedimentale del diritto al risarcimento del danno, in quanto connesso alla pretesa lesione di un interesse legittimo, si parla, a tale riguardo, di una specifica relazione tra P. A. e cittadino, preventiva rispetto al fatto o atto produttivo di danno e perciò distinta dalla pura e semplice responsabilità extracontrattuale; relazione che ormai nel linguaggio giuridico ha assunto la denominazione di "*contatto sociale qualificato*" o di "*responsabilità da contatto*", implicante, appunto, da parte della P. A. il corretto sviluppo dell'iter procedimentale secondo non solo le regole generali di diligenza, prudenza e perizia, ma anche e soprattutto di quelle specifiche del procedimento amministrativo, sulla base delle quali avviene la legittima emanazione del provvedimento finale;
 36. - in applicazione del richiamato articolo 245, quindi, l'avvenuta estensione della Determinazione Provinciale n. 2792 del 9 novembre 2010 ha costituito procedimento e provvedimento prodromico all'emanazione della presente ordinanza provinciale *ex art.* 244 D.Lgs. 152/2006;
 37. - l'Ordinanza Provinciale prevista dall'art. 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 costituisce procedimento e provvedimento amministrativo necessario e consequenziale al fine di sollecitare l'espletamento e/o la prosecuzione di tutti quei doverosi interventi di bonifica previsti dalle procedure operative ed amministrative di cui all'articolo 242;
 38. - l'Ordinanza contemplata dall'articolo 244, nel caso di che trattasi, assume carattere propulsivo nel contesto del procedimento in corso, avvalendosi sia concettualmente che in fatto ed in diritto, della stessa Determinazione Provinciale n. 2792 del 9 novembre 2010;
 39. - alla luce delle disposizioni citate, appare evidente che, nel sistema sanzionatorio ambientale, il proprietario del sito inquinato sia, senza dubbio, soggetto diverso dal responsabile dell'inquinamento (pur potendo, ovviamente, i due soggetti coincidere);
 40. - sul responsabile dell'inquinamento gravano, oltre ad altri tipi di responsabilità da illecito, tutti gli obblighi di intervento, di bonifica e *lato sensu* ripristinatori, previsti dal Codice dell'ambiente (in particolare, dagli artt. 242 ss.);
 41. - tuttavia, il proprietario dell'immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione;
 42. - infatti, in primo luogo, il proprietario è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/2006;



43. - in secondo luogo, il proprietario, ancorché non responsabile, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 245);
44. - infine, il proprietario è il soggetto sul quale l'Ordinamento Giuridico, in ultima istanza, fa gravare, in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione le conseguenze dell'inquinamento e dei successivi interventi (art. 253);
45. - in sostanza, se gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant'altro occorrente a seguito della constata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell'inquinamento, è altrettanto vero che, in subordine, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono, dall'Ordinamento Giuridico, poste a carico del proprietario, ancorché "*incolpevole dell'inquinamento*", attesa proprio la natura di onere reale degli interventi (art. 253);
46. - in definitiva, l'ordinamento, per un verso attua il principio del "chi inquina paga", introdotto dall'art. 174, comma 2, del Trattato UE secondo il quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità; essa, è, si ribadisce, fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "*chi inquina paga*", individuando nel responsabile dell'inquinamento il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie;
47. - per altro verso, la politica della UE non prevede che, in assenza di una individuazione (a prescindere dal grado di certezza o probabilità con cui vi si addivenga) del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni, il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà;
48. - d'altra parte, la *ratio* sottesa al principio comunitario "*chi inquina paga*", è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività;
49. - né tale previsione risulta avulsa dalle norme scritte e dai principi immanenti che fondano l'Ordinamento Costituzionale e Giuridico interno, sia in quanto essa è destinata a trovare attuazione a seguito di procedimento amministrativo che riscontri una impossibilità di individuare il responsabile ovvero l'impossibilità di escuterlo con successo, sia in quanto conforme alla funzione sociale che deve sempre rivestire la proprietà ed il suo sfruttamento imprenditoriale (art. 42 Cost.), cioè, peraltro, trovando conferma nella previsione legislativa di chiusura, ovvero, quadratura del cerchio, con l'imposizione di pesi o oneri ed infine, la stessa estinzione per espropriazione del diritto;



50. - ne deriva che, il proprietario del sito contaminato non potrà mai assumersi come del tutto estraneo, ancorché incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né del tutto immune dall'attribuzione "finale", pur con le modalità e cautele previste, di obbligazioni risarcitorie;
51. - ciò esposto, appare evidente che gli attuali e pregressi proprietari dell'area di che trattasi non sono, nè potranno mai dirsi, assolutamente estranei alle attuali vicende, successive all'evento contaminante *de quo* nè, quanto all'accertata contaminazione dell'immobile oggetto del loro diritto;
52. - con maggior risolutezza tali argomentazioni valgono per il soggetto appaltatore che esegua le opere di escavazione per conto delle ditte proprietarie;
53. - quanto agli attuali proprietari, a prescindere da un definitivo accertamento della loro responsabilità (sia essa integrale che concorsuale), potranno attuare le misure di prevenzione necessarie proprio perché costoro, anche in vista delle conseguenze future in cui potrebbero incorrere *ex art. 253*, potranno sempre farsi carico volontariamente degli interventi necessari;
54. - ciò, peraltro, è quanto le stesse stiano già eseguendo;
55. - quanto al precedente proprietario, il Comune di Pesaro, questi, a prescindere da un definitivo accertamento della sua responsabilità (sia essa integrale che concorsuale), dovrà comunque intervenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 D.Lgs. 152/2006 ove i soggetti privati proprietari dell'area di che trattasi si astengano eccependo e contestando la fondatezza degli accertamenti svolti dalla Provincia di PU e sfociati nella Determinazione del novembre 2010;
56. - peraltro, se il proprietario è in definitiva il soggetto al quale, pur senza sua responsabilità, vengono poste a carico le obbligazioni risarcitorie conseguenti all'inquinamento (e ciò proprio e solo perché proprietario), ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile;
57. - cosicchè, allo stato attuale, non solo in considerazione di quanto già positivamente accertato nel novembre 2010, ma anche in base alla titolarità ultima delle obbligazioni risarcitorie, si rende legittima e lecita, con la presente Ordinanza, nelle more del giudizio di merito innanzi al TAR Marche, l'attribuzione, anche in via provvisoria, delle obbligazioni ripristinatorie in capo alle aziende già identificate;
58. - per un verso, nel quadro di complesse operazioni dove l'adozione di misure di prevenzione (che espressamente compete al proprietario, *ex art. 245*) è propedeutica o comunque connessa alle opere di bonifica e ripristino ambientale, l'attribuzione complessiva degli interventi ai proprietari attuali ed al Comune, costituisce la soluzione più ragionevole ed efficiente, secondo le norme dell'Ordinamento Costituzionale, Giuridico Interno e Giuridico Europeo *ut supra* citate;



59. - per altro verso, l'intervento della P.A. quale, appunto, il Comune di Pesaro, in attesa della decisione del TAR Marche circa l'accertamento delle identità dei responsabili, ovvero di attivazione degli attuali proprietari asseritamente (a loro dire) incolpevoli, comporterebbe comunque, imposizione lecita e legittima sia alla luce dell'omessa sospensione della esecutività della Determinazione Dirigenziale del novembre 2010 che individua come corresponsabile anche lo stesso Comune di Pesaro, sia in base alla previsione normativa *ex artt.* 250 e 253 D.Lgs. 152/2006;
60. - per un ulteriore verso, la contemporanea e contestuale imposizione, a tutti i soggetti oggi coinvolti, tutti ritenuti responsabili ed anche proprietari attuali e pregressi del sito contaminato, è attività amministrativa propulsiva per una migliore composizione delle diverse situazioni giuridiche in essere ed ulteriore stimolo per gli attuali proprietari che, rimanendo inattivi o parzialmente attivi, a conclusione della attività della P.A. *ex artt.* 250 e 253 T.U.A. potrebbero dover rispondere di spese, poste a proprio carico, potenzialmente più elevate rispetto a quello che coloro avrebbero affrontato se si fossero attivati in via diretta, autonoma, celere e spontanea;
61. - i proprietari, peraltro, saranno tenuti a porre in essere interventi soltanto "*intra vires*", e cioè nei limiti di valore dell'area di loro proprietà sulla quale graverebbero l'onere reale ed il privilegio speciale immobiliare se ad eseguire le operazioni fosse la P.A. competente;
62. - le attività di che trattasi dovranno concernere anche tutte quelle vasche e tubazioni che, *medio tempore*, sono state rintracciate per il tramite delle operazioni di georadar condotte spontaneamente ed autonomamente da parte delle aziende coinvolte, non potendosi affatto scindere, in fatto ed in diritto, tali emergenze dal complessivo contesto oggetto del presente procedimento amministrativo e di cui alla Determinazione Provinciale n. 2792 del 9 novembre 2010;
63. - nelle more della definizione del giudizio di impugnazione della Determinazione Dirigenziale *de qua*, non essendo intervenuto alcun provvedimento sospensivo, da parte del TAR Marche, della efficacia e delle esecutività della predetta, giova ancora osservare che i motivi di cui ai ricorsi, tutti puntualmente avversati dalle difese dell'Ente Provinciale, si fonderebbero sull'assunto di una sorta di assoluta "*indifferenza*" e/o "*estraneità*" dei proprietari, siano essi odierni (privati) che precedenti (pubblici);
64. - l'art. 253 e l'art. 250 D.Lgs. 152/2006, come illustrato, nonchè, le circostanze di luoghi e persone, non ammettono la correttezza, formale e sostanziale, di siffatte pretese conclusioni;
65. - in altre parole, il recepimento del principio "*chi inquina paga*" nel nostro Ordinamento, che vede giustamente, nei modi sopradescritti, l'affermazione della responsabilità dell'autore dell'illecito, non giunge fino al punto di addossare alla collettività le conseguenze di tale inquinamento, ponendo in rilievo la particolare posizione del proprietario e, a maggior ragione del Comune competente;



66. - per un verso, gli interventi prescritti alle società ed al Comune di Pesaro, sia quali responsabili, sia quali attuali e pregressi proprietari del sito, conseguono proprio a proposte e documentazione dagli stessi presentati e valutati sino ad oggi anche in seno alle varie conferenze di servizi;
67. - in campo ambientale, quindi, il principio "*chi inquina paga*" esprime la necessità, come si è visto, di ricondurre i costi dell'inquinamento (tipico esempio di esternalizzazione nella scienza economica) in capo al suo responsabile;
68. - la collettivizzazione dei costi va considerata, sempre e comunque, un'ipotesi infausta nel sistema di responsabilità per danno all'ambiente e ciò deve far ritenere che la funzione di deterrenza della responsabilità civile meriti, in questo settore, il massimo sviluppo e rigore applicativo;
69. - ciò sia nel quadro di una logica risarcitoria "*ex post factum*", che nel quadro di una logica preventiva dei fatti dannosi, poiché il principio esprime anche il tentativo di internalizzare detti costi sociali e di incentivare, per effetto del calcolo dei rischi di impresa, la loro generalizzata incorporazione nei prezzi delle merci e, quindi, nelle dinamiche di mercato dei costi di alterazione dell'ambiente (con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali attribuibili alle imprese e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l'ambiente);
70. - simili argomentazioni trovano conforto quanto alla materia della c.d. prova liberatoria che le ditte proprietarie, siano esse presenti che pregresse, dovrebbero fornire per elidere anche l'ulteriore profilo di responsabilità da cose in custodia, che ha natura decisamente oggettiva;
71. - invero, nessuna valenza "escludente" potrà mai assumere l'assenza di colpa di tali soggetti che, seppure in tempi diversi, hanno rivestito e rivestono, comunque, la qualità di custodi che, pertanto, ex art. 2051 c.c., saranno ammessi a provare unicamente il ricorrere del caso fortuito;
72. - dunque, con riferimento all'onere della prova liberatoria delle società e del Comune di Pesaro, essa dovrà avere ad oggetto l'esistenza di un fattore estraneo alla loro sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
73. - la *ratio* di tale accollo del costo del danno non è più la colpa, ma un criterio oggettivo, confermato dalla sola sussistenza di un nesso di causalità, proprio come indicato nelle Conclusioni della Avvocatura Generale Corte U.E. del 22 ottobre 2009 *ut supra* riportate;
74. - tale criterio veniva individuato, nella sua formulazione iniziale, con la c.d. "*deep pocket*" negli ordinamenti di *common law* e nella c.d. "*richesse oblige*" della tradizione francese, mentre nell'affinamento dottrinale successivo si è ritenuto che la *ratio* andasse individuata nel principio dell'esposizione al pericolo o all'assunzione del rischio, ovvero nell'imputare il costo del danno al soggetto che aveva la possibilità della *cost-benefit analysis* (che, a conferma della correttezza delle pregresse motivazioni, è proprio lo scopo cui mira la *due*



diligence ambientale), per cui deve sopportarne la responsabilità, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente;

75. - in altre parole e da altra angolazione, al custode si imputa la responsabilità, giacché è al soggetto che trae profitto dalla cosa, secondo il brocardo *cuius commoda eius et incomoda*, che deve addebitarsi la responsabilità: è proprio l'unica prova liberatoria espressamente prevista dall'art. 2051 c.c. ad indicare la natura senz'altro oggettiva della responsabilità *de qua*;
76. - essa agisce sul nesso eziologico, non sulla colpa del custode, di talché, in sua presenza, il danno non è più casualmente riconducibile alla cosa custodita, ma ad un raro, eccezionale ed imprevedibile fattore esterno;
77. - tuttavia, nel caso che ci occupa, le argomentate motivazioni poste a base della volontà di perseguire le altrettanto esplicitate finalità della c.d. Due Diligence Ambientale fatta eseguire dalla ditta Gerbe sulla propria quota parte del comparto edificatori di che trattasi, così come *ut supra* richiamate, escludono che tutti i soggetti identificati come responsabili possano mai fornire simile prova liberatoria.

* * *

Tutto ciò visto, premesso in fatto, considerato in diritto, nonché già accertato all'esito del procedimento amministrativo terminato con l'emanazione della Determinazione Provinciale n. 2792 del 9 novembre 2010 tutt'ora vigente ed esecutiva, nonché, all'esito del procedimento amministrativo afferente l'emanazione della presente Ordinanza, nelle more della definizione del giudizio innanzi al TAR Marche sede di Ancona,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

ORDINA

- A) che, le ditte corresponsabili dell'inquinamento e contestualmente proprietarie dell'area di che trattasi quali, appunto, **ARCO VALLATO S.R.L.** Via degli Abeti n. 312, 61122 - PESARO (PU); **ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L.** Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU); **IMMOBILIARE CIEMME S.N.C. DI CAMPANELLI & C.** Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU); **CARNIA S.R.L.** Via Carnia n. 3, 61122 - PESARO (PU); **EDILGRUPPO S.R.L.** Viale XX Settembre n. 80, 61032 - FANO (PU), ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- B) che, la ditta corresponsabile dell'inquinamento ed appaltatrice dei lavori di escavazione per conto e nell'interesse delle ditte proprietarie così come *ut supra* indicate, la quale ha operato nel sito di che trattasi, **SOCIETA' CARLONI & ALESSANDRONI S.R.L.** Via Osimi n. 6,



61023 - MACERATA FELTRIA (PU), in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*;

- C) che, il **COMUNE DI PESARO**, nella persona del Sindaco *pro tempore* ed anche quale Ufficiale di Governo, corrente in 61121 - Pesaro (PU) Piazza del Popolo n. 1, in veste di soggetto corresponsabile dell'inquinamento nonché, in caso di inerzia dei soggetti di cui ai punti A) e B), quale P.A. comunque competente e legittimata passiva *ex artt. 250 e 253 D.Lgs. 152/2006*;
- D) che, **in via residuale**, in caso di inattività dei soggetti corresponsabili ovvero tenuti comunque ad intervenire in via sussidiaria, la **REGIONE MARCHE**, in persona del Presidente *pro tempore*, corrente in Via G. Da Fabriano n. 9, 60125-Ancona (AN), quale P.A. competente ed ultima legittimata passiva *ex artt. 250 e 253 D.Lgs. 152/2006*;

provvedano sia all'adempimento integrale di quanto prescritto dagli artt. 242, 244, 250 e 253 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sia alla prosecuzione di tutte quelle attività ed iniziative già azionate e poste in essere in ossequio alla richiamata disciplina, al contempo

AVVISA

- E) le ditte corresponsabili dell'inquinamento e contestualmente proprietarie dell'area di che trattasi quali, appunto, **ARCO VALLATO S.R.L.** Via degli Abeti n. 312, 61122 - PESARO (PU); **ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L.** Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU); **IMMOBILIARE CIEMME S.N.C. DI CAMPANELLI & C.** Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU); **CARNIA S.R.L.** Via Carnia n. 3, 61122 - PESARO (PU); **EDILGRUPPO S.R.L.** Viale XX Settembre n. 80, 61032 - FANO (PU), ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- F) la ditta corresponsabile dell'inquinamento ed appaltatrice dei lavori di escavazione per conto e nell'interesse delle ditte proprietarie così come *ut supra* indicate, la quale ha operato nel sito di che trattasi, **SOCIETA' CARLONI & ALESSANDRONI S.R.L.** Via Osimi n. 6, 61023 - MACERATA FELTRIA (PU), in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*;
- G) il **COMUNE DI PESARO**, nella persona del Sindaco *pro tempore* ed anche quale Ufficiale di Governo, corrente in 61121 - Pesaro (PU) Piazza del Popolo n. 1, in veste di soggetto corresponsabile dell'inquinamento nonché, in caso di inerzia dei soggetti di cui ai punti A) e B), quale P.A. comunque competente e legittimata passiva *ex artt. 250 e 253 D.Lgs. 152/2006*;
- H) **in via residuale**, in caso di inattività dei soggetti responsabili, proprietari ed obbligati *ex lege*, così come *ut supra* indicati, la **REGIONE MARCHE**, in persona del Presidente *pro tempore*, corrente in Via G. Da Fabriano n. 9, 60125-Ancona (AN), quale P.A. competente e legittimata passiva *ex artt. 250 e 253 D.Lgs. 152/2006*;



- che, in base all'articolo 244, comma 4°, del Decreto Legislativo 152/06, se il responsabile non sia individuato od individuabile e non vi provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 dovranno necessariamente ed improrogabilmente essere adottati dall'amministrazione competente, rappresentata dal Comune di Pesaro in persona del Sindaco *pro tempore* ed anche quale Ufficiale di Governo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 D.Lgs. 152/2006;
- che la stessa Amministrazione competente, rappresentata dal Comune di Pesaro, agirà, in caso di inadempienza da parte del responsabile e/o del proprietario del sito, sulla base dell'articolo 250 D.Lgs. 152/2006 mentre, per ciò che attiene all'applicazione degli oneri reali e dei privilegi speciali, si darà, atto, in caso di necessità, ai contenuti di cui all'articolo 253 del Decreto Legislativo 152/06;
- che, in caso di inerzia da parte del Comune di Pesaro, competente e legittimata passiva in via residuale è la Regione Marche in persona del Presidente *pro tempore*, alla quale la presente Ordinanza viene notificata per opportuna conoscenza legale e di fatto affinché, in caso di riscontrata omissione da parte delle ditte proprietarie e del Comune di Pesaro, l'Ente Regionale, idoneamente avvertita di ciò, provveda a quanto dovuto.

Copia conforme all'originale della presente Ordinanza sarà notificata:

1. al Legale Rappresentante *pro tempore* di ARCO VALLATO S.R.L. Via degli Abeti n. 312, 61122 - PESARO (PU);
2. al Legale Rappresentante *pro tempore* di ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L. Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU);
3. al Legale Rappresentante *pro tempore* di IMMOBILIARE CIEMME S.N.C. DI CAMPANELLI & C. Via Mengoli n. 31, 61122 - PESARO (PU);
4. al Legale Rappresentante *pro tempore* di CARNIA S.R.L. Via Carnia n. 3, 61122 - PESARO (PU);
5. al Legale Rappresentante *pro tempore* di EDILGRUPPO S.R.L. Viale XX Settembre n. 80, 61032 - FANO (PU);
6. al Legale Rappresentante *pro tempore* di SOCIETA' CARLONI & ALESSANDRONI S.R.L. Via Osimi n. 6, 61023 - MACERATA FELTRIA (PU);
7. al Comune di Pesaro in persona del Sindaco *pro tempore* e del Sindaco quale Ufficiale di Governo, corrente in 61121 - Pesaro (PU) Piazza del Popolo n. 1;
8. al Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale delle Marche, Via G. Da Fabriano n. 9, 60125-Ancona (AN);



Copia della presente Ordinanza sarà tempestivamente comunicata a:

1. alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino, Piazza del Popolo, 61121 - Pesaro (PU);
2. al Legale Rapp.te *p.t.* ARPAM, Dip.to Prov.le di Pesaro Urbino, Via Barsanti n. 8, 61122 - Pesaro (PU);
3. al Legale Rapp.te *p.t.* ASUR di Fano, Zona Territoriale n° 3, Via Ceccarini, n. 3, 61032 - Fano (PU);
4. al Legale Rapp.te *p.t.* ASUR di Pesaro, Zona Territoriale n° 1, Via Nitti n. 30, 61122 - Pesaro (PU);
5. al Dott. Sante Bascucci, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, P.le Carducci n° 12, 61121 - Pesaro (PU);
6. al Comandante *p.t.* della Polizia Provinciale di Pesaro Urbino, Strada dei Cacciatori, 61122 - Pesaro (PU);
7. al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Ancona, Via C. Colombo n. 106, 60100 - Ancona (AN).

Chiunque non ottemperi a quanto riportato nella presente Ordinanza o ponga in essere tentativi o condotte atte, anche solo in parte, ad ostacolare l'espletamento di quanto sopra ordinato, sarà perseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 C.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

Dalla predisposizione e dall'esecuzione della presente Ordinanza, non potrà mai generarsi e/o derivare alcun obbligo di spesa a carico dell'Ente.

Il presente provvedimento può essere impugnato, con ricorso giudiziale, dinanzi al TAR MARCHE – Ancona, entro e non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento/dalla conoscenza della stessa (ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo" in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010), oppure, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento/dalla conoscenza della stessa, con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii., in G.U. n. 13 del 17 gennaio 1972 n. 13 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

Pesaro, 2 maggio 2011

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

Dott.ssa Elisabetta Cecchini